



Università degli Studi di Messina
Prot. n. 51 945
Del 23 / 9 / 2010
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 22 / 2010

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Alle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Legge 13 agosto 2010 n. 136. Articolo 3. Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi delle stazioni appaltanti.

La legge in oggetto, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art. 3, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, istituisce l'obbligo, per gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, di utilizzare uno o più conti correnti dedicati per la registrazione, tramite bonifico, di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici.

Gli stessi soggetti (appaltatori) devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Prefettura di Messina, con nota del 15 settembre 2010, ha richiamato l'attenzione di tutte le amministrazioni pubbliche sulla

disposizione dell'art.3, in relazione agli adempimenti prescritti per le stazioni appaltanti.

Infatti, il comma 8 dell'art. 3 prevede precisi obblighi per le stazioni appaltanti:

"La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa".

Pertanto si invitano le strutture dell'Ateneo, che stipulano contratti per lavori o servizi o forniture, ad adempiere alla normativa introdotta dalla legge n. 136, con il puntuale inserimento nel contratto delle clausole previste dal citato comma 8 e con l'osservanza degli altri obblighi gravanti sulle stazioni appaltanti.

Si allega il testo della legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

